

il quale solo allora entrò in possesso della merce.

L'ipotesi di contrabbando di monopolio, che è integrata dal fatto oggettivo della violazione o della mancata osservanza delle disposizioni della legge 17 luglio 1942, n. 907 (e principalmente del suo articolo 45), non poteva essere esclusa ai fini del promovimento dell'azione penale. E ciò anche perché, come risulta dagli atti raccolti dalla Commissione inquirente, il tabacco fu introdotto con tre licenze di importazione rilasciate alla S.A. I.M. e alla S.A.I.D. dal Ministero del commercio con l'estero rispettivamente il 18 gennaio 1963, il 2 ottobre 1963 ed il 4 febbraio 1964.

La procedura per il rilascio di queste licenze è particolarmente significativa ai fini della qualificazione del fatto e della responsabilità del ministro perché, sempre dalle indagini svolte dalla polizia tributaria, è risultato che la prima licenza, rilasciata quando il senatore Trabucchi era ancora ministro delle finanze, fu concessa dopo lunghe perplessità dagli uffici per il commercio con l'estero. Ed alla fine si decisero a darla unicamente perché si era rilevato che il ministro Trabucchi si era personalmente impegnato nell'affare, sottoscrivendo un contratto che non era di sua competenza.

Secondo punto. reati di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio. È chiaro che in tutta la faccenda non c'è stato solo il vantaggio generico, non necessariamente illecito, previsto dall'articolo 323 del codice penale. Vi è stato un vantaggio illecito per l'onorevole Carmine De Martino, per la sua famiglia, per i suoi soci (parlo dei suoi soci di impresa); vi è stato peculato e vi è stato anche interesse privato in atti d'ufficio.

Da che cosa si evince questa convinzione? Da vari dati di fatto, i quali anche risultano con chiarezza negli atti dell'indagine. Innanzitutto dal fatto che la polizia tributaria, nel suo noto rapporto, ha documentato con prove schiaccianti, reperite presso la S.A.I.D. e la S.A.I.M. e non impugnate da alcuno, che il prezzo denunciato alla dogana, quale risultava dalle fatture esibite, era falso; che erano false le fatture stesse e che erano assolutamente inesistenti le ditte *Maryland Burley* e *Tobacco Industries*, sotto il cui nome le fatture in questione erano state emesse. La polizia tributaria ha documentato che l'onorevole Carmine De Martino ed i suoi soci, in questo modo, simularono un costo a loro carico dell'acquisto, del trasporto e del confezionamento della merce assai superiore al vero. E pre-

cisamente: un costo di lire 1.732 al quintale per le partite importate nel 1963 e di lire 12.620 al quintale per quelle importate nel 1964; con il risultato di nascondere all'autorità italiana il profitto derivante da queste differenze, profitto che, per questa sola voce, ha raggiunto l'ammontare di 523 milioni.

Il senatore Trabucchi queste cose le sa o non le sa? Noi crediamo che non possa dire di non sapere niente. Egli sa bene, infatti, che la lettera-contratto del 10 gennaio 1962, assistita dall'autorità della sua firma, servì all'onorevole Carmine De Martino per ottenere, a partire dal 15 febbraio 1962, 5 miliardi di lire in prestito dall'Italcasse e dal Banco di Sicilia; egli sa che una prima parte di queste somme venne ottenuta con racconti fantastici forniti dall'onorevole Carmine De Martino a quelle banche, fingendo che già esistesse nel Messico lo stabilimento industriale — che fu realizzato soltanto l'anno seguente — e dichiarando cosa falsa, e cioè che la S.A.I.M. e la S.A.I.D. avessero già il 50 per cento delle azioni dell'impresa *Santa Maria de Mexico*, che figurava, e sempre figurò, come produttrice del tabacco importato.

Il senatore Trabucchi sa perfettamente che i relativi trasferimenti di valuta all'estero hanno dato luogo ad una vistosa fuga di capitali, che egli come ministro avrebbe dovuto cooperare a reprimere; fuga di capitali manovrata sui conti correnti bancari della *Union Trust* intestati negli Stati Uniti d'America alle inesistenti società *Tobacco Industries* e *Maryland Burley*. Dal rapporto della polizia tributaria risulta che fino all'autunno 1964 erano stati così trasferiti gran parte degli ingenti guadagni realizzati dall'onorevole Carmine De Martino, per circa 691 milioni di lire.

Questa mattina abbiamo sentito il senatore Bosco venire a dire che di tali reati debbono rispondere solo i terzi che ne hanno tratto vantaggio: vadano i colpevoli davanti alla giustizia ordinaria, si difendano se possono, ma non tocchino il sacro nome del senatore Trabucchi e l'autorità politica di lui quale ministro delle finanze. Ma è esatto questo ragionamento?

Ammettiamo pure — ciò che non crediamo — che il ministro Trabucchi non fosse a conoscenza fino in fondo di tutte le operazioni che ho menzionato. Ma può il senatore Trabucchi, in coscienza, persistere nel dire che egli era veramente all'oscuro di tutto? Può egli negare anche le cose che di persona ha fatto e quelle che ha firmato?

È vero o non è vero, senatore Trabucchi, che ella impose l'accettazione del tabacco Bright? È vero o no che ella respinse i rilievi dei periti sui campioni esaminati, con la sua nota del 17 ottobre 1962? È vero o no che consentì l'indebita registrazione del contratto a tassa fissa, accettando di scrivere nella lettera-contratto da lei redatta e firmata che la stessa costituiva un'appendice alle concessioni speciali in atto? È vero o no che l'erario ha perso per questa sola voce 85 milioni; ed altri 151 ne ha persi per indebita esenzione dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di conguaglio? Ella può, senatore Trabucchi, onestamente, sinceramente, davanti al Parlamento di cui è membro ed al cospetto del paese, dichiarare che non sa niente di questo, quando risulta che lo sapeva, che lo voleva, che lo ha fatto fare?

Potrei continuare; ma concludo, perché qui non si fanno requisitorie penali, ma si compie un dovere, che deve essere inteso come più alto di ogni compiacimento ed insuscettibile di compromessi. Siamo a questo posto per dare una prova che tutto il paese attende. La prova che la Repubblica ha, nei suoi istituti, validi mezzi di difesa della democrazia e di sviluppo del suo ordine. A questa Repubblica, alla sua ispirazione, al suo avvenire noi restiamo fedeli. Sta ora ad altri, sta ora allo stesso senatore Trabucchi capire che è necessario accettarne tutte le regole. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bettiol. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, forse contro quello che è o dovrebbe essere lo spirito di un dibattito di questa natura, è ormai da 26 ore — tranne la parentesi notturna — che noi ascoltiamo martellanti discorsi d'accusa, con un solo discorso di difesa; martellanti discorsi di accusa i quali sostanzialmente ripetono tutti le stesse cose. Tra di essi dovrò sottolinearne due. Abbiamo sentito discorsi dell'estrema sinistra, ieri quello del senatore Terracini, oggi quello del senatore Perna. Abbiamo sentito discorsi della sinistra: oggi nel pomeriggio il duro discorso dell'onorevole Zappa. Abbiamo sentito il centro-sinistra dei liberali — quanto a scanni, almeno (*Si ride*) — nel discorso dell'onorevole Bozzi ieri; abbiamo sentito questa mattina il discorso dell'onorevole Sponziello, dell'estrema destra: tutti discorsi accaniti sulle responsabilità penali del senatore Trabucchi nonché contro il si-

stema e contro il partito cui egli appartiene. Noi potremmo in questo momento, se mi è concesso ricordare un verso di Virgilio, dire a noi stessi: *Claudite jam rivus, pueri: sat prata bibere*: già i prati hanno bevuto troppo, chiudere i rivoli, onorevoli colleghi. (*Si ride al centro — Commenti all'estrema sinistra*). È una traduzione adeguata all'alto ambiente in cui ora parlo.

Mi trovo poi di fronte al discorso del senatore Bosco; sotto questo profilo dovrei tacere, io per primo, perché questa mattina il mio illustre collega senatore Bosco ha qui pronunciato un serrato, forte, ragionato, chiaro, preciso discorso che, a mio avviso, ha tagliato alla radice ogni speculazione di carattere giuridico prima, di carattere politico poi e di carattere umano, qui intrapresa su questo determinato fatto. Il mio compito sarà quindi facilitato da questa orazione del senatore Bosco, così come sarà facilitato dal fatto che dopo lungo, qualificato, responsabile lavoro, il nostro onorevole Dell'Andro ci ha presentato una relazione che ha infiniti pregi di precisione, di chiarezza, di misura e di senso di responsabilità. Al mio caro amico onorevole Dell'Andro, uomo eminente sotto il profilo dell'attività politica, uomo eminente sotto il profilo delle sue capacità giuridiche, uomo ancora giovane, sicché ben possiamo per lui dire che « in picciol tempo gran dottor si feo » (*Commenti all'estrema sinistra*), devo rendere omaggio per quanto ha fatto e per quanto ha portato qui in quest'aula, perché facilita enormemente il nostro lavoro.

Ora, onorevoli colleghi, i primi interventi, soprattutto i due primi interventi che abbiamo sentito qui nella giornata di ieri, non sono certamente tali da recare conforto a chi cerca di discutere serenamente questo problema, che indubbiamente è un problema angoscioso, perché ci prende tutti, ci prende nel fondo dell'animo oltre che nelle radici della nostra intelligenza, grande o piccola che essa sia, ripeto, non sono tali da recare conforto a chi cerca di discutere questo problema con animo che vuole arrivare all'accertamento effettivo della verità e ad un risultato di giustizia.

Vedete, io sono ormai da vent'anni in quest'aula (scusate se parlo di un ricordo di carattere personale); e mi sia consentito dire che in quest'aula non ho mai polemizzato con i liberali. Questo non perché io sia liberale (*Commenti all'estrema sinistra*); non sono liberale, perché i presupposti filosofici ai quali io aderisco non sono i vostri, colleghi liberali; siamo su posizioni nettamente diverse, distinte: però non ho mai polemiz-

zato con voi. Questa volta devo polemizzare; e direi che è mio dovere dire alcune cose dure nei confronti del discorso che qui ieri ha tenuto l'onorevole Bozzi, perché l'onorevole Bozzi con quella (come dire?) eloquenza aulica degna delle aule molto qualificate dalle quali egli proviene, con quel senso di responsabilità, indubbiamente qualificata, che lo contraddistingue, ci ha detto cose sulle quali però noi dobbiamo mettere tanti puntini.

L'onorevole Bozzi ci ha impartito ieri una lezione in tema di reati ministeriali. Ci ha detto: siamo di fronte ad un delitto ministeriale, *ergo* questo è un delitto politico, perché compiuto da un ministro nell'esercizio delle sue funzioni. L'onorevole Bozzi dice dunque che il reato imputabile al senatore Trabucchi è un delitto politico; e da ciò dovremmo trarre anche certe altre determinate conclusioni.

Ma io voglio dire una cosa: il delitto di cui qui si discute e che viene attribuito provvisoriamente al senatore Trabucchi, senza che questo abbia acquisito ancora — né mai l'acquisirà, io spero — la qualifica di imputato, non è un delitto politico. L'onorevole Bozzi dovrebbe sapere, anzitutto, che la tradizione giuridica liberale non tende già ad allargare il novero dei delitti politici, che sono sempre considerati e visti sotto un profilo politicamente (come dire?) negativo o antipatico. Il delitto politico è una creazione dei regimi polizieschi, non è una creazione del diritto di una società aperta e democratica.

Se delitti politici sussistono nel nostro ordinamento, essi vanno interpretati a stretto rigore di legge. Nel nostro codice penale c'è l'articolo 8, secondo cui il delitto politico è il delitto il quale oggettivamente offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino. Poi aggiunge: è anche delitto politico quello comune, se determinato in tutto o in parte da motivi politici.

Ora, questo reato di abuso d'ufficio non lede interessi politici dello Stato. Potrà ledere, compromettere, aggredire interessi amministrativi attinenti al buon andamento dell'amministrazione; potrà ledere interessi di carattere fiscale; potrà ledere interessi di altra natura; ma non potrà ledere interessi di carattere politico, perché quando il codice penale parla di interessi politici fa riferimento indubbiamente a quella determinata e incandescente materia che è rappresentata dall'aggressione alla sostanza stessa della *polis* politicamente e giuridicamente organizzata, ai reati cioè ipotizzati nel titolo I del libro II dello stesso codice.

In secondo luogo, l'onorevole Bozzi ci ha detto ieri che anche questo dibattito è politico, perché il nostro organismo è un organismo politicamente qualificato, anzi ultraqualificato. Che questa nostra Assemblea sia un organismo politico, politicamente ultraqualificato, è fuori discussione, perché noi siamo il Parlamento in seduta comune. Ma il fatto che questo sia il Parlamento in seduta comune non significa che la funzione da noi oggi esercitata (come meglio dirò in seguito, se mi sarà consentito dalla vostra pazienza, onorevoli colleghi) sia politica. La nostra attuale attività non è certo politica. Il delitto di cui ci occupiamo è un delitto comune. La nostra Assemblea in questo momento non esplica un'attività politica, ma esplica, possiamo dire, l'attività d'un collegio d'accusa, d'un collegio di pubblico ministero; esplica un'attività processuale amministrativa.

Dice in terzo luogo l'onorevole Bozzi: ah, vedete? Delitto politico, organismo politico, opinione pubblica su di noi! Ed anche quest'opinione pubblica è un'opinione pubblica politicamente qualificata e sensibilizzata, che chiede il deferimento del senatore Trabucchi alla Corte costituzionale.

Orbene: tutte queste tre argomentazioni, e — direi — particolarmente l'ultima di queste argomentazioni, noi non le possiamo assolutamente accettare! Perché noi possiamo andare incontro ad una determinata esigenza dell'opinione pubblica, quando non si possa sacrificare o non si abbia a sacrificare o non si corra il pericolo di sacrificare la libertà, la dignità, il decoro d'una persona umana, che rimane la pietra angolare del nostro sistema politico! Non è possibile pensare che uno debba morire per il bene di tutti; ma anzi è la società che deve sacrificarsi per il bene della persona, che rappresenta e costituisce il supremo valore! (*Si ride all'estrema sinistra*). Ridete pure, perché voi non avete il senso della dignità della persona umana, né sotto il profilo filosofico, né sotto il profilo politico! (*Applausi al centro — Proteste all'estrema sinistra*).

Quindi, a mio avviso, tutte queste argomentazioni che l'onorevole Bozzi ieri ha esposto non si possono affatto inserire nell'ambito di quello Stato di diritto della cui elaborazione siamo — lo diciamo — debitori alla grande tradizione liberale; anzi, sono in contrasto con le fondamentali esigenze di uno Stato di diritto, le quali vogliono la preminenza del diritto sulla politica, la preminenza della legalità sull'arbitrio, il rispetto degli interessi relativi alla persona umana su ogni altra

considerazione che riguardi interessi collettivi di fronte ai quali la persona umana debba o possa venire sacrificata. (*Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*).

Mi sembrava ieri di sentire veramente un procuratore d'un regime non certamente liberale, un procuratore — mi scusi l'onorevole Bozzi — il quale in nome d'una giustizia politicizzata (è la sua espressione) chiedesse qui la messa in stato di accusa di un parlamentare, senza che questa messa in stato di accusa potesse trovare o possa trovare un fondamento valido in quello che è il sistema del nostro ordinamento giuridico, che è un sistema di libertà, dove il diritto deve prevalere sull'arbitrio e sulla faziosità.

BOZZI. Io non ho detto queste cose.

BETTIOL. Ella ha parlato ieri, più volte, di giustizia « politicizzata ». Ora, quando si parla di giustizia politicizzata si nega con l'aggettivo il sostantivo « giustizia ». Perché la politica è l'arte dell'opportunità; la giustizia, invece, è un momento sostanziale di suprema legalità, è un imperativo categorico. (*Applausi al centro*).

E basta, per quanto riguarda la polemica con l'onorevole Bozzi, al quale, beninteso, va tutta la mia ammirazione sul piano personale; ma qui dobbiamo discutere in termini anche duri, perché così la nostra coscienza ci impone di fare.

BOZZI. Interpretando esattamente il pensiero altrui!

BETTIOL. Ho riflettuto sul suo discorso e sono arrivato a queste conclusioni. Mi sbaglierò; ma queste sono le interpretazioni che ho dato del suo pensiero. Mi sembrava che ella parlasse come un procuratore al tempo delle famose « purghe » di non santa memoria. (*Commenti*).

Il senatore Terracini, nel suo intervento, si è ben guardato invece dal toccare problemi o aspetti di carattere giuridico. Sotto questo profilo è stato più astuto, perché si è limitato al fatto, con parole drammatiche e icastiche, con espressioni talvolta ingiuriose... (*Interruzione del senatore Terracini — Proteste all'estrema sinistra*). Sì, ingiuriose, nel vano tentativo, pur partendo da elementi concreti di prova, di dimostrare con illazioni inammissibili, con congetture e sospetti non fondati o non provati a fondo, l'esistenza di una collusione criminosa fra l'onorevole Carmine De Martino e il senatore Trabucchi e la natura delittuosa dell'affare in questione. Il senatore Terracini, sulla base di una tesi preconcetta (mi consenta di dirlo), ha voluto forzare drammaticamente la situazione e gli

elementi di fatto per cercare, attraverso sospetti, congetture e illazioni, di trasformare in monovalenti e determinanti certi determinati momenti di fatto che si aprono a diverse interpretazioni fra di loro radicalmente in opposizione.

Per di più — mi consenta ancora, senatore Terracini — ella non è stato nel suo discorso soverchiamente leale verso i morti. Non prendo qui le difese di alcuno; ma è chiaro che quando una persona scompare dalla scena di questo mondo non può essere aggredita come è stata aggredita. (*Proteste all'estrema sinistra e a sinistra*). Non è lecito deformare i fatti *ad usum delphini*. Non si può in alcun caso dimenticare che tutta questa faccenda deve essere studiata, esaminata, valutata nel quadro della personalità, del temperamento, del carattere di un uomo come il senatore Trabucchi, il quale ha sempre detto la verità, sia alla Commissione inquirente, sia a tutti i terzi. Perché questo è il suo carattere, il suo temperamento, il suo stile di vita, il suo modo di concepire e intendere i rapporti fra uomo e uomo: una suprema, fondamentale lealtà ed onestà!

Il senatore Terracini sa bene, come grande avvocato, che ogni indizio è per natura sua polivalente e che non è mai lecito trasformarlo in prova storica diretta; e sa bene che con una prova critica soltanto, che può dare risultati negativi se capziosamente interpretata, non si può mandare davanti alla Corte costituzionale un galantuomo. E questo lo vedremo meglio in seguito, nel corso di questa mia esposizione.

Il senatore Terracini sa anche perfettamente che i rapporti della polizia tributaria o fiscale sono documenti importanti, ma di carattere unilaterale, i quali per natura loro non sono formati in base ad un contraddittorio con l'imputato, il colpevole o l'interessato, per cui non sono osservate le leggi e le garanzie di difesa; mentre ai fini di una valutazione complessiva dell'utile o del danno che lo Stato possa avere avuto dall'operazione Trabucchi le conclusioni della nostra Commissione di indagine, che ha operato nel corso di lunghi, difficili e penosi mesi, godono quanto meno di una presunzione di maggiore veridicità. E la Commissione ha affermato (lo dico *in limine orationis meae*) che lo Stato ha speso meno di quanto avrebbe speso se fosse ricorso ad altri espedienti.

Detto questo per quanto riguarda i due maggiori interventi (mi scuso con gli altri oratori se per ragioni di brevità non approfondisco l'esame dei loro discorsi di opposi-

zione, che ho ascoltato con grande interesse, pur nel più marcato dissenso), non è retorica, onorevoli colleghi, se io affermo di sentire profondamente la delicatezza dell'ora che attraversiamo come membri del Parlamento. Sento anche in tutta la sua pienezza il significato morale, giuridico e politico del problema che abbiamo in questo momento davanti a noi.

È la prima volta, nel corso della storia della nostra Repubblica, che questo Parlamento è chiamato a conoscere di un caso di responsabilità penale ministeriale. Oggi ben possiamo dire che noi facciamo della storia parlamentare perché, attraverso le nostre procedure, le interpretazioni delle stesse, le decisioni che prenderemo, gli indirizzi che sceglieremo, veniamo a costituire un precedente o dei precedenti che peseranno sul piano scientifico, su quello parlamentare e su quello, ipotetico, anche giudiziario di domani.

Credo sia evidente, onorevoli colleghi, che noi non siamo un organo giudicante, nel senso che noi oggi non siamo qui chiamati ad esprimere un giudizio di innocenza o di colpevolezza: sarà la Corte costituzionale a dire se il ministro Trabucchi ha o meno violato la legge penale; quello è l'organo giurisdizionale speciale, il giudice naturale precostituito dalla Costituzione e dalle leggi per dire se un imputato ha commesso o non ha commesso un reato di questo genere.

PAJETTA GIULIANO. Ma ella, onorevole Bettiol, non vuole che il senatore Trabucchi vada dinanzi alla Corte costituzionale.

BETTIOL. Su questo punto mi pronuncerò nel seguito del mio discorso. Voglia dunque attendere.

Noi siamo un ufficio di accusa alquanto strano e complesso. Siamo un ufficio di pubblico ministero composto da 945 persone fisiche, che ad un dato momento si pronunceranno con il voto sull'ordine del giorno di deferimento qui presentato. Siamo l'organo che promuove l'azione penale, nel quadro del principio fondamentale: *ne procedat iudex ex officio*. Così la legge ha voluto, così i regolamenti hanno voluto. Questo è il nostro compito: deliberare la messa in stato di accusa di un ex ministro che, pur essendo stato proscioltto, dalla Commissione inquirente, da una serie di imputazioni, con votazioni a maggioranza di tre quinti, tale maggioranza di tre quinti non ha però raggiunto per un capo di imputazione — l'abuso innominato di ufficio — legittimando il Parlamento a chiedere, attraverso un atto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, al Presidente della Ca-

mera che la delibera di non luogo a procedere della Commissione inquirente sia rimessa all'esame del Parlamento stesso in seduta comune.

In concreto: il senatore Trabucchi è stato proscioltto dalle imputazioni di contrabbando, di peculato, di interesse privato in atti di ufficio con votazioni ultraqualificate; ed è stato proscioltto anche dalla imputazione di abuso di atti d'ufficio, a maggioranza più che assoluta dai membri della Commissione inquirente; salvo che per questa imputazione non è stato raggiunto il *quorum* voluto dai regolamenti per rendere il proscioglimento inoppugnabile. La conformità con la Costituzione di tali norme regolamentari è stata ieri, e giustamente, messa in forse dall'onorevole Bozzi (veda che le do ragione su questo punto, onorevole collega). Anche se non ritengo il regolamento l'ultima *fons legum*, perché ultima *fons legum* è la Costituzione, esso rende oggi possibile l'attuale procedura.

Ne consegue, onorevoli colleghi (scusate questa precisazione di concetti), che il senatore Trabucchi non è oggi un imputato, nemmeno per quanto riguarda l'abuso d'ufficio. È una persona della cui innocenza non si può dubitare, né sul piano morale né sul piano giuridico. Anche se domani, per ipotesi, dovesse essere approvata la sua messa in stato di accusa, per regola democratica e costituzionale egli sarebbe presunto innocente fino alla condanna definitiva. (*Commenti all'estrema sinistra*). Questo principio caratterizza il diritto processuale penale di una società aperta, come è aperta la nostra società, ai valori della democrazia.

Non devo ricordare queste cose per me, per noi, ma per l'opinione pubblica, che non sempre su questi temi è stata orientata. Ma non per questo, onorevoli senatori e onorevoli colleghi, possiamo dire che, essendo tutto in ultima analisi rimesso all'autorità giudiziaria speciale, il nostro compito sia qui privo di significato e di importanza; non per questo possiamo pensare di lavarcene le mani come Ponzio Pilato, perché l'ultima responsabilità ricade sul giudice naturale, la Corte costituzionale; non per questo possiamo entrare nell'ordine di idee di lasciare fare ad altri ciò che possiamo e dobbiamo fare noi stessi, in questo solenne, responsabile momento.

Il processo — ogni processo penale — è composto sostanzialmente di due momenti: quello inquirente o di accusa, che gravita attorno all'attività del pubblico ministero, e quello dibattimentale e decisorio, che gravita attorno all'attività del giudice. Sono momenti logi-

camente distinti, ma teleologicamente, quindi sostanzialmente, legati l'uno all'altro. Il che comporta consapevolezza piena del senso di responsabilità di ciascuno di noi, affinché nessuno entri nel mitico ordine di idee di affidarsi alla responsabilità di altri tradendo le proprie responsabilità, di non compiere fino in fondo il proprio dovere, di procedere ad una decisione senza adeguata ponderazione delle ragioni sulle quali una determinata accusa è basata.

Nessun giudice al mondo, ordinario o speciale, pur nella pienezza della sua indipendenza di giudizio, che è il palladio di ogni libertà civica, giuridica e politica, potrà domani rimanere indifferente di fronte ad una decisione di un Parlamento riunito in seduta comune. Sarebbe deprimere l'altezza e il valore delle decisioni di un Parlamento ritenere che un voto da questo espresso possa avere soltanto un puro significato di carattere formale. E ciò vale tanto per il giudice, quanto per l'opinione pubblica, che vede nel Parlamento l'organo centrale propulsore della vita sociale.

Ecco perché, onorevoli colleghi, l'appello che mi permetto di fare alla mia coscienza, alla vostra coscienza, deve essere considerato fondato. Nessuno può essere autorizzato a « glissare » su problemi che attengono alla libertà, alla dignità, all'onestà di un cittadino, sia esso un uomo della strada o un parlamentare o un ex ministro. Tutti siamo uguali di fronte alla legge; e tutti abbiamo diritto a uno stesso trattamento psicologico, morale, giuridico e politico. Se nel fondo della vostra coscienza si maturerà un convincimento di colpevolezza del senatore Trabucchi, e se questo convincimento sarà frutto di un serio esame della situazione, ebbene, mandatelo allora alla Corte: ma non fatelo sul presupposto che sia in effetti necessario celebrare un processo per andare incontro alle attese dell'opinione pubblica che, come si dice, esige in questa situazione un capro espiatorio, esige che un processo si celebri, costi quello che costi.

Noi non possiamo, ripeto, sacrificare al Moloch dell'opinione pubblica — ammesso che sia orientata in questi termini — la libertà di un cittadino, quando mancano i presupposti per questo che sarebbe un vero e proprio, anche se incruento, sacrificio umano.

Mettere un cittadino in stato di accusa è opera di suprema responsabilità, che coinvolge e impegna oltre ogni limite la nostra coscienza. Siamo, prima che politicamente, moralmente impegnati. E se anche io sono

uomo di partito e legato strettamente, indissolubilmente al mio partito, nel quale sono ormai dal 1926, qui intervengo come uomo libero che si rivolge ad uomini liberi e li invita, in un clima di responsabilità e di libertà, a formarsi un chiaro convincimento, prima di esprimere un giudizio dal quale possa derivare la messa in stato di accusa di un nostro collega.

Sarebbe facile raccogliere le provocazioni e le insinuazioni, per trasformare queste sedute in un bacchanale parlamentare. Ma qui domina un'esigenza morale e giuridica: siamo un organo di accusa, e per mettere in stato di accusa dobbiamo avere le prove della fondatezza della stessa e procedere all'interpretazione *frigido pacatoque animo, sine ira et studio*, come i nostri antichi ci hanno insegnato. E ricordiamoci che le prove, specie in campo di accusa, devono risolversi in un giudizio di certezza, non di pura e semplice verosimiglianza, come si sostiene nel famoso trattato sulle prove penali del grande procuratore sovietico Viscinsky del tempo che fu; perché tutto può essere verosimile, ma non tutto può essere vero. (*Interruzioni e commenti*).

Dobbiamo toccare con mano i fondamenti di un giudizio di certezza. Non siamo di fronte ad un processo-purga di non facile dimenticanza; siamo di fronte ad un processo, ad un'attività processuale che si celebra in una democrazia, la quale — ripeto — fa dell'individuo il primo, fondamentale valore del sistema. Non si tratta di un processo di sicurezza o di un processo di disinfezione sociale, nell'interesse di un gruppo politico che ha in mano o tende ad avere in mano il potere; non si tratta di un processo al sistema politico attuale, che consente invece di discutere apertamente, di vedere nel fondo di ogni questione che desti sospetti. Si tratta di accusare un uomo, di accusare un cittadino, un ex ministro. E l'accusa è la cosa più grave, più tremenda e responsabile e qualificata di intervento umano nel campo etico e nel campo giuridico, per la terribile responsabilità che essa comporta. (*Commenti a destra e all'estrema sinistra*). Voi avete espresso il vostro pensiero; permettete ora che da parte mia e del mio gruppo si precisi il nostro, in un momento così delicato. (*Commenti — Richiami del Presidente*).

*Una voce a destra.* Noi abbiamo coscienza delle nostre responsabilità.

BETTIOL. Ma accanto a questa ragione di carattere fondamentale, che impone un'attenzione tutta particolare, altre ve ne sono,

più specifiche, che concorrono a richiamarci alle nostre responsabilità. L'accusa, almeno nell'ordine del giorno che ha dato luogo a questa discussione, si richiama alla responsabilità *ex* articolo 323 del codice penale per il famoso abuso innominato di ufficio: norma penale, questa, a carattere sussidiario che interviene per incriminare il comportamento del pubblico ufficiale che, pur non integrando specifiche forme di reato esplicitamente previste dalla legge, si configuri come abuso di potere per recare ad altri danno o vantaggio.

Perché ho definito « famoso » questo reato? Innanzi tutto sotto il profilo scolastico, perché esso è il caso tipico (mi sia consentita questa critica, che è qui doverosa) di come il legislatore non debba definire un reato. È noto che nel quadro di uno Stato di diritto (e non sono fazioso come voi comunisti, anche se il buon Nikita ha epurato il codice penale staliniano) il reato deve essere definito in ogni suo momento dalla legge (*Interruzioni all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*), si da non lasciare alcun arbitrio al giudice. (*Commenti*).

Mi si lasci parlare, onorevoli colleghi: noi non abbiamo interrotto alcuno di voi.

Nell'articolo 323 del codice penale, il fatto, invece, non è definito nemmeno attraverso il riferimento ad un momento negativo, che in ogni caso rende elastica la fattispecie penale e compromette la libertà del cittadino. Al contrario, abbiamo due momenti che non vengono affatto descritti o individuati dalla legge: l'abuso della funzione, la commissione di un fatto non preveduto dalla legge come reato. Si tratta di una fattispecie che può consentire pericolosissime interpretazioni. E non c'è dubbio che noi ci troviamo di fronte ad un ricordo di impostazioni penalistiche illiberali, antidemocratiche, borboniche. E dico borboniche a ragion veduta, perché l'antecedente dell'articolo 323 lo troviamo nel codice del 1819 del regno delle due Sicilie, che certo non brillava per spirito democratico. Debbo ricordare altresì che nel progetto di codice del 1925, che è la matrice dalla quale è uscito il codice penale vigente, era contenuta una dettagliata nozione dell'abuso di ufficio, che poi è sparita nel testo definitivo, in omaggio allo spirito totalitario allora imperante.

Sono convinto che l'articolo 323 del codice penale non è in armonia con l'articolo 25 della Costituzione. (*Proteste a destra e all'estrema sinistra — Interruzione del deputato Bozzi — Richiami del Presidente*).

So bene che la Corte costituzionale non ha accolto la tesi della incostituzionalità dell'articolo in esame; ed io mi inchino a quella sentenza. Ma ciò non toglie che l'articolo 323 del codice penale, per me, rappresenta nel sistema un momento di rottura di un principio di fondo: quello della legalità nel campo dei rapporti penali tra Stato e cittadino.

Qui non si tratta, evidentemente, di eccepire la incostituzionalità dell'articolo in esame, ma solo di sottolineare tutta la delicatezza di una situazione giuridica che impone a chi parla e a tutti noi il più alto senso di responsabilità nell'interpretazione, sia pure ai fini dell'accusa, del dato normativo.

Qui ci sono dei maestri, a proposito del metodo della interpretazione dialettica di una legge antica in relazione alle esigenze nuove. Ma sia chiaro che non mi appello e non mi appellerò ad una interpretazione dialettica dell'abuso di potere per dichiarare infondato l'atto di accusa perché un abuso, come vedremo, non c'è mai stato. Ho detto queste cose solo per sottolineare ancora una volta la doverosità da parte nostra di una attenzione marcata e particolare, in questo dibattito.

Ma v'è di più. Il fatto in discussione (è stato accennato ieri dall'onorevole Bozzi; vede quante volte ho l'onore di ricordarla, onorevole Bozzi!) è un fatto che ricade sotto l'amnistia concessa con decreto 24 gennaio 1963, che ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962. Se ne sono accorti anche gli estensori dell'ordine del giorno di accusa.

Badate bene: l'ordine del giorno di accusa — che è tecnicamente infelice, forse infantile — sarebbe inammissibile, in quanto legge e regolamento richiedono l'indicazione precisa di prove; mentre l'ordine del giorno di accusa si riferisce alle prove adottate dalla Commissione inquirente, che sono tutte prove liberatorie. In effetti, il senatore Trabucchi dalla Commissione inquirente, come ho detto, non è stato rinviato a giudizio, ma è stato prosciolto. La formulazione dell'ordine del giorno di accusa è così contraddittoria che basterebbe, direi, non tanto per archiviare, quanto, meglio, per cestinarlo. Orbene, dicevo, gli estensori dell'ordine del giorno di accusa hanno subodorato la questione dell'amnistia, perché hanno riferito l'ultimo atto di un presunto delitto di abuso generico di ufficio alla data dell'11 aprile 1963, pur sapendo bene che la lettera dell'11 aprile è solo una specificazione, un'interpretazione del n. 2 della lettera 10 gennaio 1962, con la quale

il ministro diede il benessere all'operazione tabacchi messicani.

Ma se un reato è stato perpetrato, esso in sostanza si concreta nel fatto di cui alla lettera-contratto del 10 gennaio 1962; e in quella data, ripeto, si è consumato. Non siamo di fronte ad un reato permanente né ad un reato continuato, cosa che l'atto di accusa, semmai, avrebbe dovuto dire e specificare, mentre non poteva farlo perché la natura di questo reato non lo consente, e perché fatti delittuosi in continuazione non sussistono comunque nella fattispecie.

Non sollevo, sia ben chiaro, il problema dell'amnistia — e quindi dell'estinzione del reato — perché su questo problema il Parlamento abbia a discutere ed a decidere; anche se personalmente (è mia opinione scientifica, modesta, ma è mia opinione) ritengo che il Parlamento possa promuovere una deliberazione di non luogo a procedere, se il reato è amnistiato, attraverso il deferimento alla Commissione inquirente, che dovrebbe su questo determinato aspetto del problema esprimere il suo avviso di applicare l'amnistia.

Né mi preoccupa la circostanza che ancora una volta l'opinione pubblica sarebbe delusa da una delibera in tal senso. Penso che non sia giusto rinviare a giudizio una persona della cui innocenza non si dubita per un reato nei confronti del quale sussiste un espresso atto di amnistia. Perché sarebbe veramente atipico un procedimento parlamentare accusatorio quando il presunto fatto di cui si discute è stato radiato dal novero dei reati, sicché tutta la nostra macchina gira a vuoto, senza rispetto delle regole giuridiche di uno Stato di diritto legato ai principi di una democrazia personalistica. E si badi che l'amnistia del 1963 non è rinunciabile; essa deve essere applicata anche contro la volontà dell'interessato, perché interessi pubblici ciò esigono.

Se continuo dunque in questo discorso, nonostante il convincimento che il Parlamento possa applicare in qualsiasi momento l'amnistia, lo faccio perché ritengo che esistano prove che rendono evidente che il fatto non sussiste e che comunque l'imputato non lo ha commesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 152 del codice di procedura penale. Ciò servirà a rassodare in tutti noi — ecco il punto della questione — il convincimento di assoluta innocenza del senatore Trabucchi, a favore del quale operano prove evidenti di non colpevolezza; intendendosi per evidenza della prova la forza persuasiva che sca-

lurisce dall'analisi, dall'interpretazione dei fatti in questione e dal materiale portato davanti a noi.

E la nostra attenzione è dovuta al senatore Trabucchi, anche perché gli dobbiamo il riconoscimento di una nobile vita, spesa al servizio di alti ideali.

Ma vorrei ancora spazzare il campo da un'altra considerazione (chiedo scusa se sono un po' lungo), che in tema di valutazione giuridica della procedura in corso potrebbe essere fatta e che, se non erro, è stata fatta dalla stampa. Si dice che il procedimento per la messa in stato di accusa è in effetti una specie di autorizzazione a procedere. Stiamo attenti. Non si tratterebbe, quindi, di vedere se l'accusa sia o no fondata; ma solo di indagare se vi siano o non vi siano ragioni vessatorie per le quali l'ex ministro viene posto sotto processo. Se viene trovata una ragione di persecuzione politica, l'atto di accusa dovrebbe essere respinto; mentre, se tali ragioni non sussistono, l'atto di accusa dovrebbe essere accolto dal Parlamento, senza che abbia ad essere esaminata la sua fondatezza o la sua infondatezza. Questo sarà compito della Corte costituzionale che in materia dovrà giudicare.

Orbene, questa tesi non può essere accettata. Il procedimento parlamentare di accusa non ha nulla — né politicamente né giuridicamente — a che vedere con l'autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento imputati di reato. Questi non sono sottratti al loro giudice ordinario, né per loro l'azione penale è sottratta all'iniziativa del pubblico ministero. Sussiste solo una garanzia a loro favore, in relazione all'esercizio del mandato parlamentare, che potrebbe venir limitato o reso impossibile da un atto processuale di limitazione della libertà personale. Ecco perché è necessario che, attraverso l'autorizzazione a procedere, si fughi ogni ombra o ragione di persecuzione e l'azione penale del pubblico ministero possa venir proseguita, quando l'autorizzazione sia concessa.

Ma qui siamo in una situazione del tutto diversa. Siamo cioè noi l'organo della pubblica accusa, è il Parlamento l'ufficio del pubblico ministero; siamo noi che dobbiamo deliberare la fondatezza di una accusa, attraverso le prove raccolte e indicate. Non ci possiamo più limitare a un giudizio di opportunità né alla constatazione dell'assenza di ragioni di persecuzione politica; ma abbiamo l'obbligo di promuovere l'azione penale, una volta provata la fondatezza dell'accusa.

cusa. Mentre, se questa non è provata, dobbiamo respingere l'ordine del giorno.

Non si tratta di una operazione puramente meccanicistica o formale a noi richiesta; ma di un vero e proprio giudizio sulla fondatezza di un'accusa, al fine di promuovere un'azione penale che stimola l'attività di un organo giurisdizionale, dalla cui pronuncia possono dipendere la libertà e l'onore di un cittadino.

Onorevoli colleghi: dei capi d'accusa che l'autorità giudiziaria ha voluto individuare nell'attività del ministro Trabucchi, tre non possono formare oggetto di esame specifico ai fini di una decisione di questa nostra discussione. Sul contrabbando, sul peculato, sull'interesse privato in atti d'ufficio è stata raggiunta la maggioranza ultraqualificata che il regolamento vuole. Dice la penetrante relazione dell'onorevole Dell'Andro — mi piace ricordare il punto — che « l'inchiesta non offre elementi che autorizzino la convinzione che il senatore Trabucchi nella particolare vicenda sia stato determinato ai suoi atti da un privato interesse, né di ordine patrimoniale — il che, per altro, è concordemente escluso » (il relatore si riferisce a tutti i membri della Commissione inquirente) — « né di qualsiasi altra natura ».

Il senatore Trabucchi in tutta questa vicenda ha le mani pulite. Non si può venire avanti con sospetti, congetture, indizi vaghi, illazioni inammissibili, per gettare il fango su di lui e su tutti coloro che appartengono alla classe... maledetta. (*Commenti*). È un vecchio giuoco che non regge più: tutte le volte in cui non si può rompere una situazione sul piano politico e con l'azione politica, si cerca di aggirare la situazione per colpire alle spalle gli uomini con argomenti scandalistici.

Non neghiamo che vi siano stati, che vi possano essere, che vi saranno domani scandali in tutte le classi e in tutti i settori; ma ciò che neghiamo è l'affermazione che essi siano monopolio di dati regimi politici, mentre altri ne sarebbero esenti. Nessuno qui è così fariseo da attribuire a sé il monopolio della virtù e ad altri quello del vizio; ma tutti dobbiamo essere dei pubblicani che, quando c'è il peccato, peccatori si riconoscono, ma, quando esso non c'è, reagiscono fieramente e duramente contro i calunniatori e contro i diffamatori.

State ben tranquilli che in quest'aula non trovate, su questi banchi, delle povere canne sbattute dal vento; sappiate che abbiamo le nostre radici saldamente piantate nei nostri

convincimenti morali e nella purità delle nostre azioni, che sfidano ogni tempesta. (*Vivi applausi al centro*).

ROBERTI. Mi pare che ella esageri! Sta a vedere che adesso gli accusati diventiamo noi! (*Vivaci commenti*).

BETTIOL. E veniamo all'abuso innominato d'ufficio.

ROBERTI. Ohhh!

BETTIOL. Questo è il suo ruggito. Ella non sa esprimersi in altro modo.

Vi è stato o non vi è stato abuso innominato d'ufficio? Il problema è stato qui ampiamente discusso nella penetrante indagine giuridica del collega senatore Bosco. Svolgerò sul problema specifico dell'abuso soltanto alcune considerazioni.

Si è il ministro comportato legittimamente o illegittimamente? Vi è stata in concreto, o no, una violazione di legge? Da tutte le parti si tira in ballo un famoso parere del Consiglio di Stato, reso in materia alcuni mesi or sono. Ma in chi bene lo ha letto sorge subito l'impressione che si tratti — diciamolo con tutto il rispetto dovuto a questo altissimo consesso — di un parere dato senza convincimento. (*Vivaci commenti*). Lo dimostrerò.

Si dice nel parere che il Consiglio di Stato « inclina a ritenere » che fosse necessario un decreto per legittimare i rapporti contrattuali tra le società e lo Stato. Non dice che gli atti posti in essere dall'amministrazione con le società sono inefficaci per mancanza di un decreto che può essere sottoposto alla Corte dei conti; dice solo che « sembrano al Collegio inefficaci per mancanza di un decreto formale di approvazione da parte del ministro; sembrano inoltre illegittimi sotto i vari aspetti formali e sostanziali già rilevati ». (*Commenti*). Due espressioni bisogna sottolineare di questo parere: « inclina a ritenere » e « sembrano ».

È molto strano, onorevoli colleghi, che su un parere espresso in termini così incerti si voglia radicare una responsabilità penale, laddove è invece necessario un giudizio di certezza in questo punto di fondo.

E non si dimentichi — questa è una cosa molto importante — che nello stesso parere non viene ricordato un fatto che non è proprio del tutto trascurabile. Dice, infatti, il Consiglio di Stato che « si è proclivi » (notate ancora la finezza di questa espressione, questo ricamo stilistico) « a ritenere che il contrabbando di monopolio non sussista, perché le società avrebbero pagato il dazio di entrata e quindi il tabacco apparteneva loro, mentre

lo Stato sarebbe esente dal pagamento di ogni dazio ». Ma questa era la situazione prima dell'entrata in vigore delle regole del mercato comune, le quali oggi impongono che anche lo Stato paghi il dazio sui prodotti agricoli, ivi compreso il tabacco. È strano che ciò non fosse a conoscenza del Consiglio di Stato, forse su questo argomento più gollista dello stesso generale De Gaulle. (*Applausi al centro — Commenti*).

È purtroppo con tali argomenti, non legati alla nuova realtà normativa, che si dà un parere su una materia incandescente, che può determinare, se male inteso o peggio interpretato, la rovina di un uomo ed il discredito di un sistema!

Onorevoli colleghi, non sono un amministrativista né un cultore di diritto pubblico o di discipline tributarie. Sono un modestissimo penalista: e tuttavia desidero esprimere un mio convincimento personale anche sotto il profilo formale. Ritengo, modestamente, che nulla si possa eccepire sul comportamento del ministro Trabucchi. L'atto da lui compiuto non richiedeva la forma della legge per modificare la legge sui monopoli, né la forma del decreto ministeriale. Si trattava solo di autorizzare talune ditte concessionarie italiane, che da decenni ormai rifornivano il monopolio dello Stato e non erano più in grado di assicurare i necessari quantitativi di tabacco perché la peronospora aveva quasi completamente distrutto i raccolti, a fornire tabacco prodotto all'estero per un periodo di cinque anni alle condizioni volute dal monopolio stesso, come se si trattasse di tabacco nazionale, e quindi ai prezzi del mercato interno.

Apriti cielo! Su questo la grande tempesta! Certo, è stato, lo ammetto (e lo dice del resto anche l'acutissimo amico, collega di diritto penale, che «in picciol tempo gran dottor si feo», l'onorevole Dell'Andro), un provvedimento atipico sotto il profilo dell'*id quod plerumque accidit*; ma non è che ogni provvedimento atipico sia un provvedimento di per se stesso illegittimo, o contrario agli interessi fondamentali dello Stato. Se la legge prevede due forme tipiche di rifornimento di tabacco da parte dell'amministrazione dei monopoli, ciò non significa che automaticamente ogni altra forma sia illecita, e tanto meno che sia penalmente illecita. La previsione di due forme tipiche non significa divieto di una forma atipica, quando siano tutelati scrupolosamente dal ministro gli interessi pubblici.

Sia che si tratti di un atto aggiuntivo alla concessione paralizzata dalla infestazione, sia

che si tratti di una lettera-contratto tra l'amministrazione del monopolio e le società, la sostanza non cambia: siamo di fronte ad un uso non normale, ma non illegittimo, di poteri da parte del ministro delle finanze, che, essendo anche capo dell'amministrazione dei monopoli, può impegnare — specie in situazioni particolari — anche con contratto l'amministrazione stessa, quale amministratore che non può trascurare gli interessi pubblici, soprattutto in momenti di emergenza, e può sostituirsi anche alla inattività dei suoi funzionari.

Ora, nessun divieto espresso sussiste perché il ministro non potesse operare così come ha operato. E badate che, diversamente, ogni sano dinamismo amministrativo verrebbe colpito, e la paralisi potrebbe anche fermare la vita della nazione, come avviene particolarmente oggi per la vita burocratica ed amministrativa, che si sta purtroppo bloccando, con gravissimo pericolo per gli interessi generali.

Lo Stato da questa operazione ha tratto dei vantaggi. E lo dice la stessa relazione, alla quale faccio riferimento. Né mi si dica che il ministro, dopo aver avvocato a sé un giudizio sulla illegittimità dell'atto, abbia poi non sentito o trascurato o calpestato i suggerimenti tecnici e giuridici del consiglio di amministrazione dei monopoli! È vero proprio il contrario, perché tutti — dico tutti — i suggerimenti del consiglio di amministrazione, che in materia sostituisce il Consiglio di Stato, sono stati inclusi nella lettera-contratto tra le società ed il ministero.

Possiamo, se vogliamo — ma non voglio farvi perdere tempo, perché *ruit hora* — leggere la lettera analiticamente e metterla a raffronto con i suggerimenti dati al ministro dal consiglio di amministrazione; suggerimenti particolareggiati, ben precisati in tutti i termini, che sono stati acquisiti dalla lettera-contratto, per cui ogni cautela è stata dal ministro presa, direi, sino allo spasimo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Sappiamo bene che il dottor Cova era contrario all'operazione; ed il suo pensiero, onestamente, lo ha detto in termini espliciti. Ma si tratta di una rispettabilissima valutazione di carattere personale, non di una norma di legge, perché neppure il dottor Cova può pretendere di essere la fonte di ogni norma giuridica. E quando il ministro ha insistito, il dottor Cova, grande tecnico del tabacco, pur dissentendo, ha dato la sua piena collaborazione perché l'operazione andasse a buon fine. (*Commenti e proteste all'estrema sinistra*).

E anche il dottor Tozzi, il consigliere di Stato così deriso e vituperato, fino all'oltraggio, in quest'aula — e su questo debbo veramente esprimere il più profondo rammarico (*Commenti*) — ha dato il suo parere favorevole sulla legittimità del provvedimento preso dal ministro.

PRESIDENTE. Debbo precisarle, onorevole Bettiol, che è stato fatto riferimento ad una deposizione che è acquisita agli atti.

BETTIOL. Nessuno pensa che un ministro possa essere in uno Stato di diritto, il « re sole »: « *L'État c'est moi* ». Ma quando siano salvi gli interessi generali cui l'atto deve tendere, e la legge non escluda espressamente una determinata forma, io ritengo che il ministro abbia il dovere di intervenire, specie in momenti di emergenza. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Lo sappiamo bene: oggi voi ridete, ma non ridevate quattro anni fa, quando venivate qui con le vostre mozioni, interpellanze ed interrogazioni per premere sul Governo affinché prendesse provvedimenti, data la gravità della crisi del tabacco. Vorrei qui enunciare tutti i provvedimenti presi dal Governo, per un onere di miliardi, di fronte a quella situazione di emergenza; e tutti i provvedimenti con i quali sono state erogate decine e decine e decine di milioni per contributi agli agricoltori e per contributi ai disoccupati.

Oh, tali erano quelli del 1961, tempi di emergenza. Voi avete riso a questa affermazione sui tempi di emergenza. Oggi, nel 1965, dato che la crisi è superata, non vi è più l'emergenza; e la vostra memoria è corta. Però io qui debbo ricordare quello che già ieri il mio amico Dell'Andro ha ricordato, quando ha letto un passo di una deposizione del dottor Cova. Cova ha detto nel suo interrogatorio (e non è amico del senatore Trabucchi il dottor Cova, sia chiaro): « La situazione quindi non era preoccupante, ma addirittura spaventosa, tanto da far tremare le vene e i polsi. In una settimana la peronospora aveva distrutto una quantità enorme di piante. E debbo onestamente riconoscere che in quel momento non sapevo più se avesse ragione il ministro Trabucchi o avessi ragione io. Il senno di poi ha dato ragione a noi », ecc.

Allora, in quella situazione così descritta, da voi oggi messa in dubbio e demisa, ma quattro anni fa sottolineata drammaticamente in quest'aula, io mi domando che cosa dovesse fare un ministro al quale stava a cuore il problema della tabacchicoltura, se in quella

drammatica situazione si poteva prevedere che per almeno quindici anni il monopolio tabacchi sarebbe stato privato dei suoi prodotti pregiati. Che cosa doveva fare il ministro? Doveva rifiutare una offerta vantaggiosa per lo Stato e per gli interessi collettivi? (*Commenti all'estrema sinistra*).

Si noti che il ministro Trabucchi si curò di specificare che il prezzo era bloccato al 1961, sì che eventuali aumenti previsti per gli anni successivi non venissero a gravare le compere del monopolio. Se si aggiunge che venivano addossate alle società le spese di trasporto, i cali per l'umidità ed il dazio (si trattava di tabacco che, essendo periziato al Messico, diventava di proprietà italiana all'estero e doveva venir messo immediatamente a disposizione del monopolio in Italia, franco da ogni onere e franco da ogni spesa, il che voleva dire un risparmio di 10 mila lire il quintale), non si vede come si possa dire che l'affare non era vantaggioso per lo Stato.

Ora, vi ho detto che a mio avviso — posso anche sbagliarmi: vi parlo in termini molto modesti, da penalista e non da amministrativista, però con convincimento — l'atto del ministro non è stato un abuso perché viziato da illegittimità o da eccesso di potere. Ma anche se volessimo, sia pure per ipotesi, ammettere che da parte del senatore Trabucchi sia stato posto in atto un abuso di potere penalmente rilevante, nel quadro delle altre condizioni previste dall'articolo 323 del codice penale non è dato ravvisare in concreto il reato.

Vi sono le cause di giustificazione, che valgono per tutti i reati, compreso questo. E queste cause di giustificazione possono essere cause espresse o cause desunte dall'intero sistema. La situazione anormale in tema di tabacchicoltura non era forse tale da recare grave nocumento agli interessi economici e fiscali dello Stato? Non vi è forse uno stato di necessità, che opera, secondo la migliore dottrina, anche a favore di chi compie un atto formalisticamente non consentito, quando ciò sia necessario per allontanare un pericolo di danni che minacciano lo Stato, la collettività, la società? Sarebbe invero assurdo limitare la discriminante dello stato di necessità solo in riferimento a situazioni ove siano in gioco interessi privati, e non ritenerla applicabile proprio là dove sono in gioco interessi pubblici.

Al di là dello stesso stato di necessità, nella relazione si è anche parlato di forza maggiore; il che è esatto da un punto di vista storico, essendo stata la forza maggiore la

matrice di tutte le esimenti, e particolarmente dello stato di necessità come oggi dogmaticamente accertato. Non sussiste forse la clausola generale in tema di discriminanti, per cui uno che si trovi in una situazione di conflitto di doveri e quindi di interessi deve scegliere la situazione che lo porti ad assolvere il dovere di maggiore intensità, e quindi a tutelare l'interesse di maggior rilievo? E in concreto più importante l'interesse dell'osservanza delle forme del decreto per l'atto aggiuntivo alla concessione o per la lettera-contratto — interesse di natura formale — o non piuttosto l'interesse a rifornire di tabacco il monopolio in un momento in cui tale rifornimento era minacciato, la produzione distrutta, la disponibilità dei quadri limitata, e la disoccupazione era alle porte?

Non è con il senno di poi, come giustamente ha detto il dottor Cova, che tale problema possa essere risolto. Del senno di poi son piene le fosse. Bisogna mettersi nella situazione storica del momento in cui il ministro si trovava, quando la peronospora galoppava in tutta Europa (*Commenti all'estrema sinistra*), quando i prezzi salivano, quando il seme australiano ancora non era arrivato in Italia, ancora non era stato prodotto. E si ricordi che i terreni infestati dalla peronospora restano sterili anche per più di quindici anni.

Ma vi è di più, onorevoli colleghi: e qui tocchiamo l'ultimo momento. Il problema del dolo; problema del dolo che è stato toccato da tutti per dire: il senatore Trabucchi ha operato con dolo generico e specifico, *ergo* Trabucchi è colpevole.

Per quanto riguarda il problema del dolo, esso non è, onorevoli colleghi, limitato a ciò che può essere la previsione e la volontarietà del fatto, intese in termini puramente psicologico-meccanicistici. Il problema del dolo è un problema di convincimento.

Quando la Costituzione dice che la responsabilità penale ha carattere personale, non si limita ad escludere solo la responsabilità per fatto altrui, ma dà una norma per quanto riguarda le modalità dell'attribuzione di un fatto alla coscienza della persona umana. E non vi è responsabilità nel campo penale se non vi è questo convincimento in tema di dolo: convincimento di operare su terreno minato, di operare in campo illecito.

Ora, questo da tutto il comportamento del ministro Trabucchi all'epoca dei fatti è da escludersi. Il ministro all'epoca dei fatti ha operato con il più sicuro affidamento, con il più sicuro convincimento, con la persuasione

che quanto stava mettendo in opera era pienamente consono con gli interessi generali e particolari della collettività, e particolarmente era inserito in un clima di legittimità, anche se di atipicità dal punto di vista puramente formale. Dolo generico in tutta questa situazione è assolutamente vano e fuori di posto ricercare: perché non lo si può assolutamente trovare.

E valga lo stesso per il dolo specifico, su cui tanto bene ieri ha parlato il nostro ottimo relatore onorevole Dell'Andro, quando ha ricordato come in tema di abuso di ufficio il reato, più che caratterizzato da elementi oggettivi (che io ho cercato di escludere, per dimostrare che o non esistono o sono giustificati), è tutto gravitante attorno al momento del dolo specifico — uso la espressione cara all'onorevole Dell'Andro — è una fattispecie soggettiva particolarmente pregnante; principio questo pienamente conforme a quelle che sono le regole e le costruzioni della dogmatica penalistica più recente.

Ora, se il senatore Trabucchi, per quanto concerne questo presunto delitto a lui attribuito per il quale noi dovremmo metterlo in stato di accusa, ha operato con il convincimento della piena legalità di quanto andava compiendo, ha agito senza il fine di vantaggi o di danni per chicchessia, ma al solo fine di venire incontro a fondamentali esigenze tipiche dell'interesse comune, il dolo specifico in concreto non sussiste; e quindi il reato di abuso generico di ufficio non sussiste, o è soltanto il frutto di torbide fantasie o di capziose interpretazioni che vogliono un capro espiatorio, che vogliono — costi quel che costi — anche il sacrificio di una persona umana sull'altare di una presunta pubblica e feroce opinione.

Onorevoli colleghi, io ho terminato il mio dire e mi permetto di sottolineare, dopo quanto modestamente son venuto dicendo, che non vi sono ragioni di carattere formale né di carattere sostanziale, giuridiche secondo la legge ordinaria, costituzionali secondo la Costituzione, che siano tali da costringere noi in questo momento a mettere, con gli elementi che abbiamo in mano, l'ex ministro Trabucchi in stato di accusa. Il ministro Trabucchi è pienamente innocente, rispetto al fatto che a lui viene attribuito; l'atto di accusa non ha nulla a che vedere, non si inserisce giuridicamente in termini validi nel suo comportamento, quale dalla Commissione inquirente è stato constatato, in relazione alla lettera-contratto o all'aggiunta di concessione fra il ministro Trabucchi e le società.

Onorevoli colleghi, noi dobbiamo in questa vicenda ritenere che né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale esista materia che abbia rilevanza penale. Il ministro Trabucchi non si è macchiato di infedeltà né ha toccato un centesimo del denaro pubblico; il ministro Trabucchi è stato uomo, senatore, parlamentare, ministro esemplare, può camminare a testa alta e dritta fra gli uomini onesti: e noi lo stimiamo come uomo, e come fedele custode degli interessi legittimi e fondamentali dello Stato, di questo Stato in cui si deve fare in modo che abbia a rinascere la fiducia, abbia a rinascere la fiducia soprattutto fra noi parlamentari, fra noi legislatori, pur nel dissenso necessario e doveroso, pur nel contrasto legittimo delle concezioni e interpretazioni della vita politica e della vita sociale; abbia a rinascere la fiducia non soltanto fra noi, ma abbia anche a rinascere la fiducia fra tutti i poteri dello Stato: perché la macchina dello Stato può operare solo se fra i fondamenti dello Stato c'è comprensione, c'è accordo, c'è l'olio della fiducia che circola e fa camminare la macchina dello Stato...

*Una voce a destra.* Per ungere le ruote!

BETTIOL. ...e fa camminare la cosa pubblica.

Noi siamo, purtroppo, per ragioni storiche, legati tutti — uomini, gruppi, poteri — ad una reciproca diffidenza. Siamo forse troppi, su quest'osso di seppia che galleggia sul mare, e ancora troppe sono le situazioni di emergenza e di disagio. Lo ricordiamo con senso di umiltà, con grande senso di umiltà; e portiamo in noi e sentiamo in noi il peso d'un peccato di omissione!

Possa quindi questa vicenda — comunque essa abbia a chiudersi — essere un monito per tutti noi. Ma non si sacrifichi mai un uomo che è innocente all'utile collettivo. Noi dobbiamo sacrificarci per il bene generale, affinché sulla libertà, sulla verità, sulla giustizia, oltre che sul lavoro concreto, sia fondata questa nostra giovane Repubblica italiana, che guarda fiduciosa a un avvenire di luce! (*Vivissimi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

PACE. Signor Presidente, onorevoli deputati, colleghi senatori, levandomi a parlare, io non mi sento né gradirei essere qualificato un pubblico ministero (sia pure collegiale), né un patrono di parte civile. Non un pubblico ministero, perché tale qualificazione mi porrebbe — secondo la collocazione topografica

del pubblico ministero nel nostro sistema processuale penale — come « parte » nel processo, con quella deformazione professionale che, quali che siano le sdegnose proteste retoriche, caratterizza pur sempre il pubblico ministero e la sua azione. Né mi sento, d'altronde, un patrono — patrono di parte civile — perché non perseguo l'appagamento di una privata vendetta.

Io mi sento un giudice, sia pure con una caratterizzazione particolare. Mi sento un giudice speciale, il quale è chiamato ad esaminare se un determinato fatto abbia un suo aspetto penalmente rilevante, con un apprezzamento che è nel contempo giuridico e politico. Giudicando di un collega, io voglio essere « giudice ».

Ho un solo tremendo sospetto: un sospetto non nei confronti di altri, ma di me stesso, cioè la preoccupazione che, nel mio compito, io possa essere tradito dalla mia passione di parte.

Nella serena visione delle cose, senza settari preconcetti, senza faziose speculazioni, nell'ambito del diritto, alla luce delle norme giuridiche vigenti, io esprimo il convinto avviso, in coerenza alla firma che ho apposto in calce all'ordine del giorno sottoscritto dalla maggioranza assoluta di questa Assemblea, che il nostro collega senatore Trabucchi vada messo in stato d'accusa.

Noi non siamo qui convocati a pronunziarne la condanna. Noi siamo qui convenuti a valutare, nel nostro libero apprezzamento, il materiale probatorio che è stato acquisito dalla Commissione inquirente: materiale sufficiente, a mio avviso, perché segua un giudizio con la pienezza del dibattito e con le garanzie del contraddittorio. In quella sede il senatore Trabucchi potrà anche dare la dimostrazione — che sinora non ha dato — della legittimità degli atti compiuti; per quanto pochi momenti fa, per bocca dell'onorevole deputato che mi ha preceduto, io abbia udito formulare e prospettare ipotesi subordinate che esigono senz'altro un presupposto, cioè la consumazione del fatto-reato. Perché quando poc'anzi si poneva l'accento sull'amnistia, si dava atto che un fatto-reato sussiste, in quanto di amnistia noi non dovremmo parlare se non nel presupposto della sussistenza di un fatto-reato. E quando successivamente, da parte dello stesso onorevole deputato, si parlava anche di forza maggiore o di stato di necessità, io domandavo a me stesso se lo stato di necessità o la forza maggiore siano discriminanti le quali egualmente presuppon-

gano la perpetrazione e la consumazione del fatto-reato.

In quella sede, dicevo, il senatore Trabucchi potrà anche dare la dimostrazione — che sinora non ha dato — della legittimità degli atti compiuti in veste di ministro delle finanze e dell'uso dei suoi poteri *secundum ius*. Ma, *sic stantibus rebus*, il materiale probatorio univoco e convincente è avvalorato, direi siglato, dalle stesse ammissioni giudiziali e stragiudiziali del senatore Trabucchi.

Quindi, nessuna passione o, peggio, esasperazione di parte. Nella nostra meditata linea di condotta, non vi è che una preoccupazione: di essere fedeli alla nostra intransigente volontà di affermare l'impero e il rispetto della legge da parte di tutti, e soprattutto da parte di noi stessi legislatori, che dobbiamo essere *legum servi*.

Pertanto, non in noi lo scopo — che da qualche parte ci si attribuisce — di clamorose suggestioni demagogiche; non in noi il riposto intento di aggredire le strutture portanti dello Stato attraverso un uomo che ha retto il timone di un settore della pubblica amministrazione; non in noi il deplorabile proposito di aggredire un collega per combattere attraverso di lui un partito politico. No! Ma è anzi da deplorare che ogniquale volta si rimprovera una carenza alla pubblica amministrazione o si denuncia una fraudolenta orditura, tanto più se ai vertici, si reagisca non contestando la sussistenza dei fatti o evidenziando la inconsistenza degli addebiti o lo scarso fondamento delle prove, bensì concludendo che si vuole soltanto suscitare ed eccitare la pubblica opinione, sovvertire l'ordinamento statale, sfruttare a fini di vantaggio partitico la cronaca o l'episodio.

Può anche darsi che talvolta simili propositi alberghino in chi obbedisce a deplorabili moventi; ma in questo caso siamo di fronte a fatti concreti, nella loro obiettività storica, nella loro consistenza oggettiva, distaccati dalla passione delle parti.

I fatti sono affidati al nostro apprezzamento di giudici; e noi desideriamo perseguire un obiettivo del tutto antitetico a questo proposito che talvolta ci si addebita: cioè perseguiamo l'obiettivo di preservare da ogni erosione la struttura portante dello Stato. Questa difesa si attua eliminando, sia pure al doloroso prezzo di sanzioni punitive, azioni pregiudizievoli che insidiano la buona amministrazione. E si attua assicurando il popolo, che certamente a noi guarda — confessiamolo — con diffusa e dilagante sfiducia, nutrita non a torto, oltre che dal quotidiano

esplodere di questi scandali, come di cancrena purulenta, anche dal nostro sostanziale rifiuto (chi è senza peccato scagli la prima pietra; ed io certo non potrò scagliarla) a prendere in esame, nonostante ricorrenti sollecitazioni, domande di autorizzazione a procedere per addebiti pur non pertinenti all'espletamento del mandato politico. Si attua assicurando il popolo che la legge è per tutti uguale e per tutti egualmente operante, che nessuno di noi si sottrae alla sovranità della legge, sicché questo popolo deluso guardi allo Stato e ai suoi organi con fiducia. Così si conquista la fiducia del popolo che guarda, che ci giudica; perché quest'aula nella quale oggi ci troviamo idealmente si slarga nell'anfiteatro di tutto il paese. Questo non è un processo che si celebra a porte chiuse! È un processo che realmente si celebra dinanzi alla grande platea che è costituita dal popolo italiano.

Se vogliamo riguadagnare la fiducia, noi che siamo a contatto del popolo, noi che viviamo alla periferia, noi che siamo, per così dire, gli « zoccolanti » della vita politica, dobbiamo partire dal concordare avviso che quella fiducia, alla quale si richiamava l'onorevole Bettiol, si può esigere soltanto quando diamo al popolo la garanzia che non si punisce unicamente chi sta in basso. Sarebbe davvero grave se domani dovessimo fare il processo al modesto scribacchino che, certo delittuosamente, si è appropriato di dieci o ventimila lire, e intanto scagionassimo un ministro delle finanze che ha compiuto ricorrenti inadempimenti. Noi non dobbiamo sottrarre alcuno al giudizio; e, nel caso in questione, chiediamo la garanzia di un pubblico dibattito, la garanzia di un giudice il quale valga ad assicurare l'esecuzione e il rispetto della legge. Soltanto in questo modo, non già battendo altre strade, si riguadagna la fiducia del popolo; anche perché i pur apprezzabili intenti di difesa partitica potrebbero essere interpretati dal paese come una deprecabile manifestazione di omertà, in base al principio: « oggi a me, domani a te ». Un simile comportamento ci consegnerebbe al ludibrio del paese.

Certamente, però, taluni episodi possono verificarsi soltanto nel cedimento dei poteri dello Stato, nella dilatazione delle sue smagliature, e pertanto sono sintomi di un sistema, frutto di un cattivo metodo di governo, manifestazioni di malcostume, aspetti della crisi di funzionamento delle istituzioni, insorgenze rivelatrici di una mentalità e di una concezione.

Onorevoli deputati, colleghi senatori, l'iniziativa della maggioranza assoluta del Par-

lamento ha risposto all'attesa della pubblica opinione. Le conclusioni della Commissione inquirente in ordine agli addebiti mossi al nostro collega senatore Trabucchi circa l'abuso innominato di ufficio non potevano passare all'archivio della nostra storia politica, affidate a soli undici voti favorevoli su venti commissari. Quella iniziativa, per quanto andrò a dire, ha posto nel nulla l'avviso della Commissione inquirente, perché questa, concludendo come ha concluso, è stata superata e soverchiata dalla volontà della maggioranza assoluta del Parlamento. Quest'ultima, attraverso le firme qualificate e controllate dei sottoscrittori dell'ordine del giorno, ha superato quella relazione, alla quale non è dato o è vano richiamarsi, essendo ormai caducata come un atto che oggi non può esplicare alcuna efficacia se non nell'ambito di una impostazione dialettica e polemica di comodo.

Per noi, per il nostro prestigio, nell'interesse, se mi si consente (non devo fare piaggerie), del nostro stesso collega senatore Trabucchi, per il martellante volere della pubblica opinione, questa odierna ulteriore valutazione in atto è provvida oltre che necessaria: essa è infatti una approfondita disamina che qui segue, nella pienezza dell'Assemblea e di fronte al paese, alla fase inquirente svoltasi a porte chiuse.

Dunque, noi siamo chiamati ad emettere una decisione che, ove conforme all'ordine del giorno, io vedrei sul piano di una sentenza di rinvio a giudizio, al termine di una formale istruzione del nostro rito penale.

Non vedo analogia con altri momenti del nostro rito penale; la colgo esclusivamente, nell'ipotesi di istruzione formale, con il termine dell'*iter* della stessa, con la conclusione della sentenza istruttoria. Ciò, intendiamoci, non inteso nel rigore delle parità analogiche, non nel rigore delle parità strutturali e funzionali, ma sul generico piano dell'*iter* di un processo. Colgo questa analogia di momenti funzionali, che più e meglio sento della funzione di un pubblico ministero, sia pure collegiale, come ho già detto. Non vedo in noi, in verità, la funzione del pubblico ministero, perché mal si conviene a questo nostro consesso quel certo orientamento accusatorio che è proprio di questa funzione, quella deformazione professionale alla quale poc'anzi mi sono richiamato. Non un pubblico ministero, inoltre, perché mal si coglierebbe il momento similare del provvedimento emanando: se inizio di azione penale o rinvio a giudizio con richiesta di decreto di citazione al termine dell'istruzione.

Ho udito affermare poco fa dall'oratore che mi ha preceduto che noi saremmo chiamati a promuovere l'azione penale. No; noi demandiamo alla competenza del giudice di merito l'eventuale inizio dell'azione penale. Il giudice di merito può definire il giudizio che noi gli demandiamo come crede; dalla nostra decisione trae unicamente e solo la possibilità dell'avvio all'azione, con la rimozione di una remora preclusiva. Ritengo che la nostra pronuncia, nella ravvisata analogia, debba pertanto ripetere le condizioni postulate dall'articolo 374 del codice di procedura penale per il rinvio a giudizio.

Una istruttoria vi è stata. L'onorevole relatore ieri ci informava che non vi è stata istruzione da parte dell'autorità giudiziaria. Certamente non vi è stata una istruzione completa; vi è stata però una istruzione che è andata avanti fino a quando nel suo *iter* non si sono acquisiti elementi atti ad additare un parlamentare già investito di funzioni di Governo come un eventuale responsabile. Una istruttoria, quindi, vi è stata. Noi dobbiamo valutare quella istruttoria (sia pure appena abbozzata) e la successiva istruttoria che è stata condotta dalla Commissione inquirente.

E se noi conveniamo nel definire la decisione che stiamo per prendere come un provvedimento che presenta analogie con la sentenza di rinvio a giudizio, non possiamo non prendere atto che basterà che sussistano ed emergano dal materiale probatorio raccolto e fornito dalla Commissione inquirente « sufficienti prove » per il rinvio a giudizio. Intendiamoci: per il rinvio a giudizio, non per la condanna del senatore Trabucchi. Parlo di prove raccolte e sufficienti a rendere utile, per quanto ragionevolmente prevedibile, lo esperimento della fase ulteriore, propriamente giudiziaria, per il migliore accertamento della verità, per la possibile acquisizione di nuovi contributi alla formazione del libero convincimento ai fini della decisione.

Abbiamo noi un minimo di prove capace, idoneo a giustificare la ulteriore fase del giudizio di cognizione? La Suprema Corte, regolatrice del diritto, in tema di sentenze di rinvio a giudizio ha sempre ribadito, in conformità con la dottrina, che la valutazione del materiale probatorio che deve essere compiuta dal giudice al termine dell'istruzione è diversa, corrispondendo a finalità diverse, da quella che dovrà essere compiuta nel giudizio di cognizione. Il giudice di merito dovrà domani raggiungere la certezza processuale della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, nella completezza

di tutti gli elementi strutturali del reato: elementi soggettivi e oggettivi, morali e storici; mentre il giudice che deve pronunciare la sentenza di rinvio a giudizio deve limitarsi a deliberare le prove al fine di stabilire se esse siano tali da consigliare o meno il rinvio a giudizio. La nostra decisione, ove sia di messa in stato d'accusa, dovrà allora fissare e precisare il rapporto processuale fondamentale per il giudizio di merito.

Pertanto, il nostro atto di accusa deve indicare gli addebiti e le prove sulle quali l'accusa stessa si fonda. Lo esige l'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, contenente norme sui procedimenti e i giudizi di accusa.

L'addebito è formulato nell'ordine del giorno; le prove sono state acquisite dalla Commissione inquirente.

Con viva sensibilità morale, dialettica e giuridica, il senatore Bosco, maestro di diritto, esprimeva stamane lo stato di disagio nel quale si può trovare chi interviene in questo dibattito non conoscendo le prove alle quali l'ordine del giorno epigraficamente si richiama. Noterei che la relazione indica, sia pure in tono polemico, il materiale probatorio reperito; gli atti e i documenti sono stati posti a nostra disposizione; le esigenze per l'adempimento del nostro mandato sono state soddisfatte.

Ora, noi dobbiamo riguardare l'addebito che si muove al nostro collega senatore Trabucchi nel frammento, direi, superstite degli addebiti iniziali, cioè l'abuso innominato d'ufficio.

Citerò unicamente talune enunciazioni di fatto che rispondono alle dimostrazioni probatorie che sono state date da tutti i colleghi firmatari dell'ordine del giorno. L'accusa, si può dire in un suggello conclusivo, si concreta nell'esorbitanza dai limiti della competenza, nell'inosservanza delle norme e delle formalità prescritte, nella molteplice attività esplicata al di là delle ipotesi dalla legge previste.

Come si diceva poc'anzi e come si è ripetuto — ed è elementare, d'altronde — l'articolo 323 del codice penale è una norma in bianco, in quanto integrata da norme amministrative. Ho udito affermare dal deputato che mi ha preceduto che l'articolo 323 sarebbe stato fucinato dall'« infame regime » per sopprimere le libertà o sottrarre le garanzie alle libertà dei cittadini. Veramente, se ha una carta buona in questa contesa, il senatore Trabucchi (io preferirei parlare in una aula giudiziaria), l'ha proprio perché l'articolo 323 è strutturato nella guisa nella quale

è strutturato. Perché, se vigesse ancora l'articolo 175 del codice Zanardelli — la mia età e 41 anni di esercizio professionale mi hanno fatto conoscere anche nella pratica quel codice — il senatore Trabucchi non potrebbe a sua discolpa richiamarsi all'estremo del dolo di scopo, in quanto per integrare il reato previsto dal detto articolo 175 era sufficiente il dolo generico.

È l'articolo 323 che ha voluto tradurre il concetto secondo cui, nell'esercizio dei poteri del pubblico ufficiale, può intervenire responsabilità penale a condizione della sussistenza del dolo specifico (intenzione di danno o di vantaggio).

E ho udito ricordare, sempre dall'onorevole deputato che mi ha preceduto, che *ab initio* nel progetto ministeriale era contenuta un'enunciazione tassativa di ipotesi omissive o commissive atte ad integrare il reato in questione (previsto nel progetto Rocco nel corrispondente articolo 324). In verità, su tale formulazione iniziale della norma sorsero contrasti in seno alla Commissione; ed è quindi possibile leggere, non ricordo se nella relazione del guardasigilli o nella relazione ministeriale, che, considerate le obiezioni mosse in materia, si era preferito abbandonare quella enunciazione tassativa iniziale. L'onorevole professor Dell'Andro, qui presente, nella sua provveduta veste di docente di diritto penale, potrà certamente suffragare con la sua cultura giuridica quanto ho affermato. L'attuale formulazione lascia al giudice di merito la possibilità della valutazione e dell'apprezzamento della condotta del pubblico ufficiale ai fini dell'eventuale accertamento della responsabilità penale.

Sicché, onorevoli camerati... (*Commenti — Harità*). Chiedo scusa, ma voi mi riconducete a vecchi ricordi; e non posso dimenticare di avere debuttato da questo stesso banco, nella mia giovinezza parlamentare, più di trenta anni or sono.

Dicevo, dunque, onorevoli deputati e onorevoli senatori, che è sorta questione se la norma dell'articolo 323 fosse costituzionale o meno. Il dubbio è sorto al tribunale di Foggia, il quale ha creduto di ravvisare nella norma possibili vizi di costituzionalità, data appunto la sua natura di norma in bianco. Ma recentemente la Corte costituzionale, con sua sentenza n. 7 di quest'anno, ha riconosciuto la piena costituzionalità della norma contenuta nell'articolo 323, scrivendo che le norme, alle quali si riannoda lo stesso articolo 323, non devono necessariamente essere contenute in leggi penali, ma possono essere